



**Patto di collaborazione ordinario**  
per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni  
“*Volontari presso il canile comunale La cuccia nel bosco*”

L'anno duemilaventicinque, il giorno 01 del mese di luglio in Livorno,

Il Comune di Livorno, C.F. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza Civica 1, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dalla Dirigente del Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione Dott.ssa Michela Casarosa, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'interesse esclusivo del Comune di Livorno, in esecuzione della delibera G.C. n. 872 del 15/12/2023, di seguito per brevità indicato con il termine “Comune”

il/la Sig.ri/e/a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ come da  
schema di patto approvato con determina dirigenziale n. 4177 del 29/05/2025 e di seguito per  
brevità indicata con il termine “**Cittadino/a attivo/a**”

**PREMESSO CHE**

- con le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001, al Titolo V della Costituzione e di queste all'articolo 118 c. 4, è stabilito che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
- il principio di sussidiarietà orizzontale, o sociale, richiamato all'u.c. dell'art.118 Cost introduce un diverso modello relazionale tra politica, pubblica amministrazione e cittadini passando da un rapporto verticale ad uno orizzontale in cui i cittadini, svolgono attività di interesse generale in forma sussidiaria e non sostitutiva, in cui entrambi i soggetti sono posti su un piano paritetico, condividendo il modo di amministrare da cui deriva il nuovo paradigma di “amministrazione condivisa”;
- il Comune di Livorno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 19 ottobre 2017, poi modificata con la delibera n. 61 del 4.04.2019, ha approvato il “Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani” che, all'art. 2 “Definizioni” riconosce e definisce, tra gli altri, così come segue:
  - ✓ **l'Amministrazione condivisa:** la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno per la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l'abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei beni comuni urbani materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell'interesse generale, di condividere su un piano paritarie risorse e responsabilità.
  - ✓ **i Beni comuni urbani:** i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale, anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'art. 118 ultimo

### Art. 5 - DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Collaborazione avrà durata 1 anno a decorrere dalla data della firma, rinnovabile qualora sussistano ancora le condizioni e non venga data disdetta prima della scadenza da nessuna delle parti interessate.

Il Comune può risolvere il presente patto in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico (es. l'assenza ingiustificata del volontario all'interno del canile per più di un mese).

Analoga facoltà può essere esercitata dal/la Cittadino/a attivo/a mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno.

### ART. 6 - RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI ACCESSORI

Il/La Cittadino/a attivo/a assume, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'Amministrazione condivisa, la qualità di custode del cane con il quale fa attività e consegnataria del cane.

### ART. 7 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra il/la Cittadino/a attivo/a e il Comune in merito al presente Patto può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al comitato Comitato di conciliazione di cui all'art 18 del Regolamento.

Il Comitato di conciliazione per il presente Patto sarà composto da:

- un nominativo designato dalla Cittadina attiva;
- un nominativo designato dal Comune;
- un nominativo designato di comune accordo.

In caso di controversie, possono rivolgersi al Comitato di conciliazione, oltre ai sottoscrittori del patto, anche soggetti terzi cointeressati dal "patto" medesimo.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Il/La Cittadino/a attivo/a dichiara di aver letto il Regolamento Comunale per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 224 del 19 ottobre 2017 e il presente Patto di Collaborazione, accettandoli in ogni parte.

**Letto approvato e sottoscritto**

Per il "Cittadino/a attivo/a"

[Redacted signature area]

Per il Comune di Livorno,  
la Dirigente del Settore Istruzione, giovani  
e Partecipazione, cultura e sport  
[Redacted signature area]

